


L'Estensore
(Ing. Francesco Luigi Rossi)



La Segreteria di Coordinamento
(Dott.ssa Lores Tontodimamma)



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 220

DEL 02/08/2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE: SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

OGGETTO: Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26,30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Affidamento a "Aciam Spa". CIG: 7172614451.

IL COORDINATORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO in particolare l'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile che impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni;

ATTESO che il comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile dispone che in deroga all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 1523 sono individuati, dai soggetti pubblici, i siti per assicurare il deposito temporaneo delle macerie, all'interno dei quali possono essere installati impianti mobili per la selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento;

Rilevato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce che il trasposto delle macerie ai centri di raccolta temporanei è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;

PRESO ATTO altresì che il comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua le regioni interessate dagli eventi sismici quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche avvalendosi dei comuni;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che all'articolo 11 impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici prevedendo supporto e la vigilanza della ASL e dell'ARTA;

VISTO l'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che detta ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 con la quale sono state emesse specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 alla quale la regione si è attenuta nella predisposizione della proposta di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie;

VISTO l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, così come modificato dal D.L. n. 50 del 9.02.2017 convertito con modificazioni con Legge 7.04.2017, n. 45, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

RILEVATO che il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 fa salve le "...disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni...";

RILEVATO altresì che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che "...La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico";

ATTESO che nella Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e conseguenti gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi in particolare nei Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale in provincia de L'Aquila, con un consistente aumento delle quantità delle macerie derivanti sia dai crolli che dalle demolizioni ordinate dai Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale, a seguito di incontri e sopralluoghi congiunti tra il Centro Operativo regionale e per esso le funzioni Macerie e Tecnica, in data 23 marzo 2017, hanno individuato quale Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale (cd: "SDTI") delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e degli interventi di emergenza e ricostruzione, in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ);
- con verbale del 23 marzo 2017, sottoscritto dai Sindaci interessati e dai rappresentanti del COR Abruzzo, l'area in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano, è stato ritenuto idoneo per essere adibito a Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale;
- nella riunione del 7 aprile 2017, nella sede del COR, i Sindaci dei Comuni interessati, oltre a definire l'iter per l'approvazione del redigendo "Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, hanno avanzato richiesta di attribuire l'incarico della gestione dei servizi connessi all'attuazione del piano delle macerie ed alla gestione del Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale, alla Società ACIAM S.p.a. di Avezzano (AQ), società a prevalente capitale pubblico, attuale gestore dei servizi di igiene pubblica dei Comuni interessati;
- i Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto attraverso delibere consiliari hanno approvato uno schema di protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo per l'utilizzo in via temporanea dell'area di proprietà del Comune di Capitignano in località "Cava di Mozzano";
- in data 8 giugno 2017 i Sindaci dei Comuni interessati e la Regione Abruzzo, rappresentata dal Coordinatore del Centro Operativo della Protezione Civile, hanno formalmente sottoscritto il protocollo d'intesa;

ATTESO che la Società "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A. di Avezzano (AQ)" è una società a prevalente partecipazione pubblica, costituita nei primi anni del 2000, alla quale hanno aderito molti Comuni tra i quali Capitignano, Campotosto e Montereale nei cui territori la medesima gestisce il servizio di igiene urbana;

VISTA la nota del 05.05.2017 prot 6861 con la quale è stato richiesto alla Struttura di Missione del Dipartimento di Protezione Civile nazionale l'autorizzazione preventiva all'affidamento dell'intero ciclo di gestione delle macerie al soggetto gestore dei rifiuti Aciam spa;

VISTO il riscontro della Struttura di Missione che con comunicazione Prot. UC/ERAG_SM003537 del 24.05.2017, al quesito della Regione Abruzzo, sulla possibilità di affidare a costi congrui e in linea col mercato alla società Aciam Spa l'intero ciclo di gestione macerie, ha chiarito che non spetta alla medesima autorizzare tali attività rimandando alla Regione la verifica del rispetto dell'art. 28 comma 6 D.L. 189 del 2016 confermando che le relative risorse finanziarie saranno a carico del fondo emergenziale ai sensi della Circolare del Capo Dipartimento CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 20.06.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 2bis del D.L. n.8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45 (BURAT Speciale n.73 del 21.06.2017), ha approvato il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione incaricando il Centro Operativo regionale di Protezione Civile all'attuazione delle disposizioni previste dal Piano, allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le vigenti disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche intervenute con D.L. n. 8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45, che consentono l'affidamento diretto delle attività relative allo smaltimento delle macerie alla Aciam SpA che è il soggetto unico affidatario della raccolta e smaltimento dei rifiuti per i comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di disponibilità e migliore offerta della Regione Abruzzo del 20/06/2017 la ACIAM spa ha perfezionato la risposta formale con nota prot. 2918 del 28/06/2017 per l'assunzione dei servizi di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo in località Mozzano nel Comune di Capitignano;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla ACIAM spa di complessivi € 66,00 (sessantasei/00) per ogni tonnellata (IVA esclusa) in relazione sia alle motivazioni addotte dalla Società ed alla comparazione effettuata con gli affidamenti per le

medesime finalità dalle regioni Marche e Umbria ed alla realizzazione a proprio carico del Sito temporaneo nel Comune di Capitignano.

DATO ATTO altresì che pur se l'art. 28 comma 4 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., stabilisce la deroga all'affidamento del servizio rimozione macerie ai gestori del servizio di igiene urbana limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto si ritiene che, se pur espressamente non richiamata in tale previsione normativa, deve necessariamente intendersi, nella fattispecie, anche la fase di gestione del sito temporaneo stante la convenienza economica del servizio offerto che eviterà il trasporto delle macerie a siti distanti oltre 60 km dai Comuni interessati e in considerazione che l'ACIAM spa ordinariamente gestisce, per gli stessi, sia il servizio di raccolta che degli impianti;

ATTESO che la stima complessiva delle quantità delle macerie da movimentare e trattare come indicato dal suddetto Piano potrebbe ammontare da circa 128.000 tonnellate minime a circa 160.000 tonnellate massime di cui il quantitativo stimato per le macerie dei tre Comuni interessati potrebbe ammontare a circa 80.000 tonnellate;

VISTO lo schema di contratto, allegato al presente decreto (Allegato 2), con il quale vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, e la società Aciam spa per il servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo in località Mozzano nel Comune di Capitignano;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del suddetto contratto solo a seguito dell'esito dei controlli di cui al d.lgs. 159/2011, e, nelle more dell'esito delle verifiche di cui sopra, attesa l'urgenza, si procederà all'avvio delle attività previste nel contratto sotto riserva di legge;

VISTA la nota del Dipartimento Protezione Civile DICOMAC del 3 settembre 2016 prot. UC/TERAG16/44398 con la quale vengono stabilite le tipologie di spesa assentibili ai fini del rimborso tra le quali le macerie provenienti da crolli e demolizioni;

RITENUTO altresì di nominare ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento, acquisita per le vie brevi la disponibilità, nella persona del funzionario Giuseppe Fiaschetti in Servizio presso il Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, del 31/10/2016e del 20 gennaio 2017 di dichiarazione ed estensione dello stato di emergenza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2017 con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Iovino le funzioni di Coordinatore del Centro Operativo Regionale responsabile per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del COR per l'emergenza post-sisma 2016/2017;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo.

1. **Di prendere atto** che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, la Regione Abruzzo è individuata quale "soggetto responsabile" per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie provenienti da crolli e demolizioni, anche avvalendosi dei comuni;
2. **Far constare** che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 20.06.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 2bis del D.L. n.8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45 (BURAT Speciale n.73 del 21.06.2017), è stato approvato il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, che si allega al presente decreto (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di stabilire**, in attuazione del Piano di cui al punto precedente, che l'area per ospitare il sito di deposito temporaneo delle macerie dei Comuni di Campotosto, Montereale e Capitignano sarà ubicato in località Mozzano nel Comune di Capitignano;
4. **Di affidare**, per le motivazioni tutte di cui in premessa, direttamente alla Società "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A. di Avezzano (AQ)" società a prevalente partecipazione pubblica, alla quale hanno aderito molti Comuni tra i quali Capitignano, Campotosto e Montereale nei cui territori la medesima gestisce il servizio di igiene urbana, la rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione dell'area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;
5. **Di stabilire** che il compenso, omnicomprensivo per lo svolgimento delle attività previste al punto 4 della presente determina, che la Regione Abruzzo riconosce alla ACIAM spa è pari ad € 66,00 (sessantasei/00) per ogni tonnellata, al netto dell'IVA, e tale importo risulta congruo nella comparazione con procedure analoghe effettuate in questi mesi dalle Regioni Umbria e Marche;
6. **Di approvare** lo schema di contratto (quale parte integrante e sostanziale) allegato alla presente determinazione (**Allegato 2**) con il quale vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, e la società Aciam spa per tutte le attività conferite di cui al punto 4 del presente decreto;
7. **Di stipulare** il contratto mediante scrittura privata autenticata in modalità elettronica con firma digitale solo a seguito dell'esito delle verifiche di cui al d.lgs. 159/2011;
8. **Di procedere**, sotto riserva di legge, all'avvio delle attività previste nel contratto;
9. **Di prendere atto** che il costo complessivo stimato per l'affidamento della raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni è pari ad € 5.280.000,00 (cinquemilioniduecentotamilaeuro) oltre IVA di legge e trova la sua copertura finanziaria nelle disponibilità delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
10. **Di nominare** ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento nella persona del funzionario Giuseppe Fiaschetti in Servizio presso il Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo;
11. **Di trasmettere** copia del presente atto, per i rispettivi seguiti di competenza, alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia" istituita con Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 5 aprile 2017, ai comuni interessati, e al Commissario Straordinario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
12. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

IL COORDINATORE
(Dott. Antonio IOVINO)

